


NOTIZIARIO

dell'Apicoltore



MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: info@arapicoltori.com - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Mazzanti Printcolor srl - Ravenna

Anno XXXVII
Novembre 2023 - N. 6

AGGIORNAMENTO CENSIMENTO DEGLI ALVEARI ENTRO IL 22 DICEMBRE PRESSO AFA E ARA

Anche quest'anno si ricorda che a partire dal 1° Novembre fino al 31 dicembre deve essere aggiornato il censimento annuale degli alveari/apiari presso la Banca Dati Apistica (BDA), come previsto dal D.M. 11 Agosto 2014: *Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale*.

L'obbligo spetta a tutti i possessori di alveari, tramite i loro delegati.

Oltre ad aggiornare la consistenza degli alveari, vanno verificate anche le altre informazioni, comprese le coordinate geografiche (il campo relativo alla presenza o meno del laboratorio di smielatura annesso, non è essenziale); il censimento va fatto per tutte le postazioni aperte, comprese quelle al momento vuote (va indicato "N. alveari zero", aggiornando anche la data).

Va comunicata anche l'eventuale cessazione dell'attività di apicoltura o di semplice possesso di alveari.

Presso la segreteria dell'ARA l'aggiornamento potrà essere fatto esclusivamente entro il 22 dicembre. PER RENDERE PIU' VELOCE TALE OPERAZIONE SI INVITANO GLI APICOLTORI A PRENOTARE ORARIO E GIORNO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ARA.

CENSIMENTO DEGLI ALVEARI, INFORMAZIONI AGLI APICOLTORI

Gentile apicoltore/apicoltrice, anche quest'anno ricordo che a partire dal 1° Novembre (ed entro il 31 dicembre) va aggiornato il censimento annuale degli alveari/apiari presso la Banca Dati Nazionale (BDN), come previsto dal D.M. 07 Marzo 2023: *Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)*.

L'obbligo spetta a tutti i possessori di alveari, anche tramite i loro delegati.

Oltre ad aggiornare la consistenza degli alveari, vanno verificate anche le altre informazioni, comprese le coordinate geografiche (il campo relativo alla presenza o meno del laboratorio di smielatura annesso, non è essenziale); il censimento va fatto per tutte le postazioni aperte, comprese quelle al momento vuote (va indicato "N. alveari zero", aggiornando anche la data).

Va comunicata anche l'eventuale cessazione dell'attività di apicoltura o di semplice possesso di alveari, provvedendo in BDN allo spopolamento dell'/degli apiario/i, poi alla chiusura dell'/degli apiario/i, quindi alla eventuale cessazione dell'attività di apicultu-

ra. Per gli apicoltori con tipo di attività per commercializzazione/apicoltore professionista che hanno comunicato alla AUSL l'avvio di un laboratorio di smielatura di tipologia 2, 3 o 5, come conseguenza della cessazione all'attività di apicoltura, deve essere anche inviata all'AUSL comunicazione della cessazione dell'attività con l'Allegato 2 della Det RER 8667 del 2017 alla PEC vet.ra.dsp@pec.auslromagna.it.

Per aggiornare la BDN, tramite il sito www.vetinfo.it, è possibile procedere anche mediante sistema SPID (con doppio livello di operatività), permettendo quindi all'apicoltore di adempiere gli obblighi di aggiornamento della BDA (es. censimento, movimentazioni, cessione di regine o famiglie) con relativa semplicità ed autonomia (per procedere in tal senso è necessario comunicare agli eventuali delegati la cessazione della delega, per aprirla a sé stessi o altra persona di fiducia, ad es. familiare).

Si fa invito particolare agli apicoltori che hanno delegato il Servizio veterinario, e che siano nelle condizioni di operare direttamente presso la BDN, di procedere in tal senso comunicandoci per mail la cessazione della delega.

Coloro che hanno delegato lo scrivente Servizio e non sono nelle condizioni di operare direttamente, dovranno trasmettere le dovute informazioni (compreso il proprio codice aziendale), entro il 16 dicembre p.v. utilizzando una delle seguenti modalità:

- tramite mail luca.taffetani@auslromagna.it o vet.ra.dsp@pec.auslromagna.it oppure
- recapitandole presso le sedi del Servizio, anche tramite posta.

Si ricorda che:

1. il Manuale operativo allegato al D.M. 07 marzo 2023 sopracitato prevede per gli apiari che:

- non risultano attivati trascorsi più di 12 mesi dal loro inserimento in BDN;

- da più di 12 mesi non registrano movimentazioni e censimenti;

- da più di 12 mesi sono a zero alveari;

- da più di 12 mesi dalla movimentazione per "nomadismo", sono senza registrazione della movimentazione in uscita di svuotamento, è prevista in automatico la sospensione temporanea dell'attività in BDN. Se tale situazione perdura per altri 12 mesi senza che l'operatore abbia richiesto la riattivazione è prevista la cessazione automatica dell'apiario, con comunicazione al Serv. Vet. AUSL.

2. il Decreto Legislativo n. 134 del 2022 prevede le seguenti sanzioni:

- Art. 17 c. 1 – l'apicoltore, anche in possesso di un solo alveare, che non adempie all'obbligo di registrazione in BDN dell'attività è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 7500 euro;

- Art. 17 c. 3 – l'apicoltore che non adempie all'obbligo della comunicazione delle modifiche e cessazione dell'attività è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1500 euro;

- Art. 18 c. 8 – l'apicoltore che non appone il cartello identificativo dell'apiario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1500 euro;

- Art. 18 c. 9 – l'apicoltore che non registra in BDN il censimento annuale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 euro.

Si coglie l'occasione per ricordare anche:

1. tutti gli apiari anche se vuoti vanno identificati con cartello identificativo (scaricabile da BDN);

2. tutte le movimentazioni di api/alveari (materiale biologico), anche se dentro la provincia, devono essere registrate in BDN con apposito documento di accompagnamento (DDA). Non è necessaria la sua stampa;

3. è necessario sottoporre tutti gli apiari ad almeno 2 trattamenti anti-varroa/anno.

Si confida nell'adozione di un adeguato trattamento invernale generalizzato, indispensabile per garantire la salute dell'apiario.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nelle Linee Guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* 2023 pubblicate dal Centro di Referenza Nazionale Apicoltura - IZS delle Venezie: <https://www.izsvenezie.it/temi/animali/api/>

4. Si ricorda che gli apicoltori registrati in BDN con il tipo di attività per commercializzazione/apicoltore professionista devono registrare i trattamenti antivarroa sul nuovo registro previsto dal Reg. UE 6 del 2019 validato dal Servizio Veterinario AUSL, mantenendo il precedente registro fino alla decorrenza di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima registrazione. Gli apicoltori registrati in BDN con attività di allevamento familiare (ex autoconsumo) devono utilizzare lo stesso registro senza l'obbligo della vidimazione: Entrambi devono mantenere nel registro copia della fattura di acquisto del farmaco;

5. Agli apicoltori registrati in BDN con il tipo di attività per commercializzazione/apicoltore professionista che commercializzano i propri prodotti e detengono più di 10 alveari, si segnalano le "Linee Guida della Regione Emilia Romagna per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico" del 2017: <http://bur.regione.emiliaromagna.it/dettaglio-inserzione?i=072fc042140745fbbfb1c51d524e6eb1>

consigliando chi già non ne sia in possesso, di dotarsi di questo documento che mantiene validità generale per la gestione del laboratorio di smielatura, a cui va comunque aggiunta la registrazione del carico e scarico del miele (per l'attribuzione del lotto e registrazione delle fatture di vendita).

6. La Regione Emilia-Romagna ha lanciato il Piano di Monitoraggio preventivo della Peste Americana anno 2023 con richiesta di adesione volontaria al conferimento di un campione di miele da 250 g da cui ricercare il livello di spore. Verranno contattati prioritariamente apicoltori di allevamenti familiari e apicoltori di allevamenti ordinari proprietari di piccoli numeri di alveari.

A disposizione per informazioni o chiarimenti, cordiali saluti.

Dott. Luca Taffetani

Veterinario Ufficiale
addetto al settore apistico
Med. Veterinario

Dir. 1° liv. AUSL della Romagna
UO Igiene alimenti di o.a. - Ravenna
Ufficio Via Zaccagnini, 5 Faenza RA
Primo piano Scala C Stanza 117
luca.taffetani@auslromagna.it
Tel. 0546/602532 - 338/3010175
PEC: [vet.ra.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:veter.ra.dsp@pec.auslromagna.it)



SERVIZI ASSICURATIVI

AGENZIE

RAVENNA OVEST - Cotignola Via Madonna di Genova 39- Tel. 0545 906276
RAVENNA EST - Ravenna Via dell'Aida 20 - Tel. 0544 400704

SUB-AGENZIE

Faenza Via Soldata 1 - Tel. 0545 906062
Lugo Via Quarantola 44 - Tel. 0545 906070
Santo Stefano Via Beveta 16 - Tel. 0545 563383
Russi Via Molinaccio 16 - Tel. 0544 580197

RECAPITI

Presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna

www.consorzioagrarioravenna.it

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Igiene degli alimenti di origine animale Ravenna

Il direttore Dott. Paolo Ghinassi

Prot. _____ /
File:

e, p.c.

A Apicoltori della Provincia di
Ravenna

Al Direttore UOSA/IPZ Ravenna
Dott. Enea Savorelli
CMP Ravenna
Via Fiume Abbandonato 134
Ravenna RA

Oggetto: Gestione segnalazioni di farmacovigilanza veterinaria. Promemoria.

il sottoscritto comunica che, a seguito della comunicazione della ditta Chemicals Laif S.p.a. che informava i propri clienti del difetto di farmaci da loro venduti e prodotti dalla società NOD Apiary Products Ltd. in quanto non veniva assicurata l'attività di lotta contro la Varroa, dei seguenti prodotti:

- Formicpro Lotto 22-297-1 EXP 10/2024 e Lotto 22-304-1 EXP 10/2024
- MAQS Lotto 22-332-1 EXP 11/2023,

si possono essere verificate delle mancate attività terapeutiche dei farmaci coinvolti suindicati e come conseguenza possono essersi verificati danni agli alveari trattati.

Si ricorda che la farmacovigilanza veterinaria monitora la sicurezza e l'efficacia dei farmaci veterinari autorizzati, valutandone costantemente il rapporto beneficio/rischio, il monitoraggio dei medicinali veterinari, inclusi i vaccini usati per la profilassi, la diagnosi o il trattamento delle malattie negli animali anche produttori di alimenti, dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio ha la finalità di garantire: l'uso sicuro dei medicinali veterinari negli animali; la sicurezza degli alimenti di origine animale; la sicurezza per l'uomo che viene a contatto con i medicinali veterinari e la sicurezza per l'ambiente.

Chiunque abbia motivo di sospettare un evento avverso derivante dall'utilizzo di un medicinale veterinario [deve darne comunicazione](#) al Ministero della Salute ed ai Centri Regionali di farmacovigilanza utilizzando un'apposita scheda di segnalazione di casi di sospetta reazione avversa per la farmacovigilanza veterinaria.

La scheda di segnalazione è l'elemento fondamentale per la trasmissione delle informazioni.

(<https://www.salute.gov.it/portale/medicinaliVeterinari/dettaglioContenutiMedicinaliVeterinari.jsp?lingua=italiano&id=532&area=veterinari&menu=vigilanza>)

Per una adeguata valutazione della reazione avversa è determinante che la scheda di segnalazione sia compilata in ogni sua parte il più dettagliatamente possibile e che eventuali dati di laboratorio disponibili, fotografie ed altre rilevanti informazioni, siano allegate alla scheda stessa.

Le schede di segnalazione vanno inviate a:

- UFFICIO IV della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario –
Ministero della salute

Via Giorgio Ribotta n.5, 00144 ROMA

Tel. 0659946255

Tel. 0659946932

Fax 0659946949

E mail farmacovigilanzavet@sanita.it

PEC dgsa@postacert.sanita.it

- Centri regionali di Farmacovigilanza competente per territorio - Emilia-Romagna
Bruno GiacomettiBruno.Giacometti@regione.emilia-romagna.it; 051 5277376

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 193 del 2006

Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari

Art. 91

1. Ogni sospetta reazione avversa deve essere segnalata dai veterinari, dai farmacisti e da chiunque abbia motivo di sospettare un evento avverso derivante dall'utilizzo di un medicinale veterinario al Ministero della Salute ed ai Centri Regionali di farmacovigilanza utilizzando un'apposita scheda di segnalazione di casi di sospetta reazione avversa per la farmacovigilanza veterinaria.

4. Le schede di segnalazione sono trasmesse di norma entro quindici giorni lavorativi dal momento della conoscenza dell'evento. Nel caso in cui le reazioni avverse siano da considerarsi gravi, il predetto termine è ridotto a sei giorni lavorativi.

Art. 108

13. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o il farmacista o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o la persona di cui deve disporre il titolare medesimo o chiunque altro vi è tenuto che non rispetta gli obblighi di comunicazione e di segnalazione previsti dagli articoli 91 e 96, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Faenza 18/10/2023

Dott. Luca Taffetani

Luca

Taffetani

25.10.2023

12:48:42

GMT+01:00



Di seguito la parti di interesse apistico dell'Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23)

MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R

1.1 Apicoltura

1. L'operatore di apicoltura, che detiene apoidei, inclusi api mellifere e bombi, per la registrazione o, a seconda dei casi, il riconoscimento della sua attività, oltre alle informazioni previste al capitolo 2.3 deve registrare ciascun apiario con le seguenti informazioni:

- a) numero di alveari dell'apiario e numero di nuclei;
- b) eventuale Associazione apistica di appartenenza.

2. L'attività di allevamento corrisponde all'apiario e ogni apiario è identificato univocamente dal numero di registrazione unico dell'attività di apicoltura e da un numero progressivo.

3. L'operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione anche quando questa temporaneamente non è occupata. Il cartello identificativo è:

- a) di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
- b) di dimensioni minime equivalenti al formato A4;
- c) di colore bianco riportante in caratteri di colore nero indelebile e di altezza di almeno quattro centimetri

«SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134», oltre che il codice aziendale ed il progressivo dell'apiario. La nuova dicitura è prevista per i cartelli di apiari registrati dopo l'entrata in vigore del presente manuale operativo.

4. L'operatore deve rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e dal capitolo 5 del presente manuale per tutte le movimentazioni, incluse quelle tra apiari dello stesso stabilimento di apicoltura per garantire, nei limiti di tempo obbligatori, la tracciabilità delle movimentazioni a qualsiasi fine. Nel documento di accompagnamento è indicato l'apiario e il luogo di effettiva destinazione del materiale apistico vivo, quali nuclei, pacchi di api, api regine, celle reali e telaini con covata. Fanno eccezione le registrazioni in BDN delle movimentazioni che interessano le api regine, le celle reali e i telaini con covata, le quali possono essere registrate in ingresso una volta al mese dall'operatore ricevente. L'operatore di provenienza deve in ogni caso produrre, per ciascuna movimentazione di materiale apistico vivo, incluse le api regine e le celle reali, il documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R indicando quale destinazione iniziale l'apiario principale dell'attività di

apicoltura. La validazione del documento di accompagnamento e le attestazioni sanitarie sono regolamentate da disposizioni di sanità animale, locali e nazionali. Per le movimentazioni da e verso apiari della medesima attività apistica in ambito della stessa provincia, se non vi siano disposizioni locali di sanità animale e se tali movimenti non determinano l'attivazione, intesa come movimentazione in entrata per nomadismo di api in un apiario non ancora popolato, o la disattivazione di un apiario nomade, intesa come l'ultima movimentazione in uscita da un apiario nomade che svuota l'apiario, l'operatore può compilare il documento di accompagnamento in forma cartacea e provvedere alla registrazione manuale dell'evento in BDN, previa comunicazione della scelta di tale opzione alla ASL competente. In caso di movimentazioni per motivo di uscita "impollinazione" verso un agricoltore non tenuto alla registrazione di cui all'art. 5 del d.lgs. I&R, l'operatore riporta il nominativo e il codice fiscale del soggetto destinatario e il comune di destinazione, oltre che l'indicazione di perdita o recupero del materiale biologico movimentato.

5. Nella schermata iniziale della BDN - sezione apistica sono rese disponibili per la ASL, ai fini del loro controllo, le informazioni inerenti alle movimentazioni sul territorio di competenza.

6. L'operatore per attestare la cattura degli sciami naturali non usciti dal proprio apiario utilizza un documento in cui riporta data e luogo di cattura. Entro 7 giorni dall'evento, registra il nuovo nucleo in BDN come movimentazione in entrata nell'apiario in cui viene messo a dimora.

7. L'operatore, oltre alla comunicazione tempestiva alla ASL dei casi di alta mortalità, deve registrare in BDN entro 7 giorni dall'evento, le informazioni inerenti alle morie di api, inclusi i sospetti avvelenamenti ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. I&R.

8. L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e comunicare alla ASL il furto ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. I&R per la successiva registrazione in BDN ai sensi dell'art. 9, comma 10, del d.lgs. I&R.

9. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN, tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative al censimento annuale, ossia alla consistenza e alla dislocazione degli apiari posseduti, con indirizzo e coordinate geografiche di tutti gli apiari, alveari e nuclei posseduti.

10. L'operatore con attività temporaneamente sospesa, per motivi sanitari e non, deve mantenere in posizione il cartello identificativo visibile vicino all'apiario ed effettuare il censimento annuale dichiarando il possesso di zero alveari.

11. L'operatore registra la cessazione dell'attività apistica conformemente all'art. 5, comma 5, lettera c) o, per gli stabilimenti riconosciuti, all'art. 6, comma 5, lettera b), del d.lgs. I&R, comunicando, con le modalità di cui al capitolo 2 del presente manuale operativo, la chiusura dell'attività di tutti i suoi apiari ad essa afferenti.

12. L'operatore identifica i contenitori di api, bombi e altri apoidei movimentati riportando su di essi il codice aziendale.

2. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI E DEGLI STABILIMENTI

2.1 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori

2.1.1 Procedura di registrazione

1. L'operatore, prima di iniziare un'attività, richiede la registrazione prevista all'art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R tramite il SUAP del comune dove dovrà insistere lo stabilimento, ai sensi del DPR 2010/160 e del d.lgs. 222/2016.

Nei casi in cui l'operatore non coincide col proprietario degli animali, ossia con la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali, nella richiesta di registrazione devono essere indicati gli estremi di tale proprietario per l'inserimento in BDN. Questa modalità di registrazione riguarda anche i contratti di soccida, dove il soccidante corrisponde al proprietario degli animali e il soccidario all'operatore. In questa fase, l'obbligo di indicare il proprietario non si applica alle attività in cui sono ospitati equini ed animali da compagnia.

Nei casi in cui l'operatore o il proprietario degli animali sono società, nelle richieste deve essere indicato il legale rappresentante.

L'operatore è identificato univocamente dal codice fiscale, sia in caso di persona fisica, sia in caso di ditta individuale o collettiva; comunica anche, quando presente, la propria partita IVA. Per la registrazione dei pascoli, per ciascuna attività effettuata in un determinato lotto pascolativo, pubblico o privato, la richiesta è fatta tramite SUAP dall'operatore che ha titolarità all'uso del lotto stesso, ossia il proprietario o l'affittuario, anche stagionale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pascolo. La richiesta, in cui dovranno comparire il periodo di titolarità al pascolo, le particelle catastali interessate e le specie animali che possono essere ospitate, è corredata da visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno, da nulla osta del Comune sede di pascolo nel caso in cui il medesimo Comune non sia concessionario e dal contratto di uso (proprietà o affitto). Inoltre, dovrà essere indicato l'operatore

del pascolo come definito al capitolo 2.4 punto 9, ove diverso dal titolare. Laddove più soggetti siano titolari del pascolo, BDN consente la registrazione della quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun titolare e, pertanto, dovrà essere indicata tale percentuale nella richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su Comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL

provvederà alla registrazione assegnando codici diversi. Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti.

2. Il SUAP, ricevuta la comunicazione, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, ne cura la trasmissione a tutti gli Enti interessati, ivi comprese le ASL competenti per territorio.

3. Nel caso non siano disponibili le funzionalità del SUAP, le regioni e province autonome possono stabilire altre modalità, garantendone la piena operatività, per le comunicazioni dell'operatore alle ASL, sia per l'inizio di attività e sia per l'aggiornamento delle informazioni delle attività.

4. Ricevuta la comunicazione dal SUAP, secondo le modalità descritte ai punti 2 e 3, al fine della registrazione dello stabilimento in BDN, la ASL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l'operatore intende effettuare. Tale documentazione comprende almeno la planimetria dello stabilimento, la relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, oltre che le specifiche tecniche delle attrezzature presenti. Se necessario, la ASL richiede all'operatore di presentare ulteriori documenti. Per la registrazione di allevamenti familiari e amatoriali è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASL e non tramite SUAP. In tali casi la ASL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, esegue un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. Se ritenuto opportuno, la ASL può richiedere alle Autorità comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.

5. Gli operatori di nuovi allevamenti familiari di conigli o pollame sono tenuti alla richiesta di attribuzione del numero di registrazione unico alle ASL, che li registra in BDN.

6. L'operatore di allevamenti amatoriali di animali da compagnia deve richiederne la registrazione nella sezione SINAC della BDN direttamente alla ASL competente.

7. L'operatore in tutti i casi è direttamente responsabile del rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente per l'avvio e la prosecuzione delle attività previste dal d.lgs. I&R, incluse le eventuali acquisizioni di licenze particolari di cui alla normativa nazionale vigente. L'operatore non può introdurre animali e materiale germinale nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN.

8. I referenti di comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane accedono alla BDN per visualizzare le informazioni relative agli stabilimenti presenti nel territorio di competenza e per verificare il rispetto delle norme da loro emanate, con applicazione di provvedimenti in caso di mancato rispetto delle stesse, informandone le ASL competenti.

9. Non vi è obbligo di sopralluogo per la verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 134/2022. Sono fatti salvi i casi in cui la ASL, o la regione competente, lo ritenga necessario. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che la ASL lo ritenga opportuno. La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali. L'operatore può stampare direttamente da BDN l'attestato di registrazione, con l'anagrafica dell'attività dello stabilimento riportando la data di registrazione e l'eventuale data di sospensione o cessazione attività.

10. Ogni stabilimento registrato è identificato dal codice aziendale, di cui la BDN assicura l'univocità tra quelli presenti in essa. Il codice aziendale è un codice alfanumerico riportando la sigla IT, il codice ISTAT del comune, la sigla della provincia e il numero progressivo, costituito da 3 caratteri e attribuito in base al territorio comunale in cui ha sede lo stabilimento stesso.

11. Per la registrazione delle attività nell'ambito di un medesimo stabilimento, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico. Per gli operatori senza struttura fissa, il numero di registrazione unico è attribuito alla sede legale dell'operatore.

Per le attività di apicoltura, poiché gli apiari di uno stesso operatore possono essere dislocati in luoghi diversi, anche distanti tra loro, il codice aziendale è assegnato alla sede legale dell'apicoltore o alla residenza per gli apicoltori non professionisti.

Per le attività di pascolo vagante il codice aziendale ed il numero di registrazione unico sono attribuiti al luogo principale in cui sono presenti le strutture per l'eventua-

le ricovero transitorie di una parte degli animali. Se ad uno stesso operatore afferiscono più pascoli vaganti distinti, a ciascun pascolo è attribuito un distinto numero di registrazione unico.

12. Per i circhi itineranti e le esibizioni di animali il codice aziendale è assegnato alla sede legale dell'operatore, oppure al luogo di primo ingresso in Italia. Se ad uno stesso operatore afferiscono più circhi o esibizioni itineranti, a ciascun stabilimento è attribuito un distinto numero di registrazione unico.

13. Ciascuna attività indicata nella domanda di registrazione è identificata con un numero di registrazione unico, di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, generato dalla BDN ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520. Esso è composto da 14 caratteri alfanumerici costituiti dal codice aziendale seguito da 4 caratteri direttamente riferibili all'identificativo fiscale dell'operatore e alla specie degli animali detenuti.

14. La presenza di diversi proprietari degli animali con uno stesso operatore, a parità di numero di registrazione unico (*stesso codice aziendale, stessa specie animale e stesso operatore*), è gestita in BDN tramite apposita funzione che consente di visualizzare gli animali distinti per i diversi proprietari.

15. Per le attività che devono essere esclusive in uno stabilimento, come le stalle di transito, i centri di raccolta, gli stabilimenti a fini scientifici, i pascoli ed altri, è registrato un unico operatore. Per i pascoli, per ciascun lotto pascolativo, è registrato in BDN un solo operatore responsabile degli animali di una determinata specie presente al pascolo in un determinato periodo (per ciascuna stagione di pascolo o per tutta la durata della concessione, a seconda dei casi). Per i lotti pascolativi su cui hanno titolo in "quota parte" più soggetti, in BDN è registrato un operatore e sono indicati gli altri titolari con indicazione della quota parte, ossia della percentuale di utilizzo del lotto pascolativo.

16. Ai fini della registrazione in BDN di un'attività, nella richiesta devono essere comunicati i dati dell'operatore, del proprietario degli animali e gli altri dati di cui al capitolo 2.3 nonché la tipologia di attività.

17. Contestualmente alla registrazione dello stabilimento in BDN, viene registrato anche il dettaglio delle tipologie di attività, descritte al capitolo 2.4.

18. Altre indicazioni tecniche di registrazione delle informazioni nella BDN sono rese disponibili dal Ministero della salute in specifiche sezioni di vetinfo.

Sistema I&R – comunicazioni inerenti all'applicazione in apicoltura del decreto legislativo 134/22. Di seguito la Nota Ministeriale interpretativa prot. n. 17591 del 6/07/2023



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
*Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)*
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2023/1
Allegati: 1

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

Alle Associazioni di categoria settore apistico
(allegato I)

e, p. c.

AL MASAF
Direzione dello sviluppo rurale
cosvir_direzione@pec.politicheagricole.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute

All'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute

Al CSN
protocollo@pec.izs.it

All'Ufficio 3 DGSAF

Oggetto: Sistema I&R – comunicazioni inerenti all'applicazione in apicoltura del decreto legislativo 134/22 (in vigore dal 2e del suo manuale operativo di cui al DM 07/03/2023)

Riscontrando alcune richieste inerenti all'oggetto, si forniscono preliminarmente elementi di chiarimento inerenti ad alcuni termini introdotti dalla attuale normativa e ad alcune funzionalità della BDN-sezione apicoltura.

Lo **stabilimento** (definito dal regolamento UE 2016/429, all'articolo 4- 27) corrisponde, nella nuova legislazione vigente da settembre 2022, all'**azienda** dell'ordinamento precedente e alla sede dell'apicoltore in apicoltura.

Il **codice aziendale** in apicoltura è assegnato alla sede dell'apicoltore (*a differenza di tutti gli altri settori/specie gestiti da BDN*), come nella precedente normativa.

L'**operatore** (definito dal regolamento UE 2016/429, all'articolo 4-24) corrisponde al **detentore** dell'ordinamento in materia di anagrafe e all'apicoltore in apicoltura.

L'**apiario** corrisponde in apicoltura all'allevamento come nelle disposizioni precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 134/22 ed è identificato in BDN con codice aziendale seguito dal progressivo degli apiari dello stesso apicoltore, che possono avere diversa ubicazione, come per le precedenti disposizioni.

Il documento di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 7 del d.lgs. 134/22 e capitolo 5 del manuale operativo di cui al DM 07/03/23, corrisponde al modello C della normativa precedente allo stesso d.lgs.

Le registrazioni del censimento annuale e delle movimentazioni erano previste anche dalle disposizioni precedenti al d.lgs. 134/22.

La registrazione delle movimentazioni in BDN verso apiari del medesimo operatore era già prevista dalle disposizioni precedenti alle attuali, con alcune esclusioni che dall'entrata in vigore della nuova norma non sono più contemplate.

Per consentire la registrazione automatica delle movimentazioni in base ai dati registrati dall'operatore nel documento di accompagnamento compilato in BDN, già a giugno 2022 è stato avviato un percorso che ha coinvolto molte delle Associazioni apistiche in indirizzo, con riunioni finalizzate alla definizione della nota DGSAF 19655 del 10/08/22 e l'avvio di tale registrazione automatica in BDN, con indicazione obbligatoria dell'apiario di destinazione, indipendentemente dal motivo della movimentazione, a partire da settembre 2022.

In BDN sezione apicoltura:

- *non sono richiesti né i dati catastali del terreno e né la superficie destinata agli animali;*
- *la capacità dello stabilimento in apicoltura sarà riferita non più all'apiario ma all'apicoltore, quindi all'operatore a cui è stato attribuito il codice aziendale e a tutti i suoi apiari, in base alle consistenze rilevabili in BDN per l'anno di riferimento (in base a censimenti/movimentazioni). Si ricorda che la capacità di un determinato apicoltore è utilizzata fra l'altro per definire l'orientamento produttivo (per esempio l'orientamento familiare in apicoltura riguarda tutto lo «stabilimento» e non singoli apiari) e per le determinazioni inerenti ad adempimenti previsti dai DM di cui ai d.lgs. 134/22 e 136/22;*
- *per la registrazione di apiari nomadi non è prevista la comunicazione tramite SUAP in quanto trattasi di apiari che afferiscono allo stesso apicoltore già registrato in BDN e utilizzati principalmente nel periodo della fioritura;*
- *l'apicoltura è un settore distinto in BDN sia da quello che gestirà i bombi e sia da quello per altri insetti di cui saranno sviluppate distinte funzionalità per la registrazione;*
- *l'indirizzo e le coordinate geografiche (georeferenziazione) sono richieste per l'apiario (non per la sede dell'apicoltore- codice aziendale), come in precedenza.*

La struttura generale attuale del sistema I&R in apicoltura ha mantenuto le impostazioni ritenute adeguate alle peculiarità del settore. Nello stesso tempo con la nuova normativa, *predisposta con le modalità ed i confronti istituzionali disciplinati dalle procedure amministrative in materia*, l'apicoltura risulta a pieno titolo inserita nel sistema I&R disciplinato dal d.lgs. 134/22 e suo manuale operativo (DM 07/03/2023), già in vigore. Si precisa che la nuova normativa consente la riorganizzazione e l'aggiornamento delle procedure nazionali in materia I&R di tutte le specie, incluse le api, in base alle norme UE (regolamento UE 2016/429 e suoi regolamenti delegati/esecuzione) ed all'esperienza acquisita nel settore. In questo modo si intende progredire nelle garanzie nazionali di tracciabilità e rintracciabilità fondamentali per le attività di sanità e benessere animale, di assicurazioni dell'origine degli alimenti di origine animale, oltre che per le attività necessarie ai fini dell'erogazione degli aiuti economici UE agli operatori tramite MASAF ed AGEA, ed altro ancora. La nuova normativa I&R è stata molto attesa dagli utenti del sistema: nell'ultimo anno sono state numerosissime le richieste alla scrivente Direzione Generale da parte di ASL, Regioni e Province autonome, carabinieri, AGEA e Organismi Pagatori, Associazioni di categoria ed allevatori per sollecitare l'adozione della nuova normativa, in quanto ritenuta importante ed urgente.

Riguardo ai controlli ufficiali, essi sono svolti ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 134/22/capitoli 7 e 8 del manuale operativo I&R e comprendono i dati presenti in BDN.

Riguardo agli obblighi informativi richiesti per le movimentazioni di materiale apistico vivo, pur comprendendo le preoccupazioni legate ai cambiamenti conseguenti al rispetto della nuova norma, si fa presente che la previsione di tali obblighi discende dal decreto legislativo 134/22 (in vigore da settembre 2022), in particolare dall'articolo 7, comma 8, (*documento di accompagnamento prima della movimentazione*) e dall'art. 9, comma 10 (*registro in BDN*) - per tutti gli operatori di qualsiasi animale detenuto, in accordo con l'approccio trasversale della norma UE e nazionale in materia. Si coglie l'occasione per informare che il CSN sta predisponendo strumenti per facilitare ulteriormente l'uso del documento di accompagnamento informatizzato.

Si esorta a non sottovalutare i vantaggi oggettivi derivanti agli operatori dalla digitalizzazione di adempimenti che, mentre consentono di rispettare obblighi informativi previsti dalla normativa europea e nazionale come condizioni per l'esperimento delle proprie attività, favoriscono la trasparenza delle tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti. Alla DGSAF giungono anche testimonianze favorevoli all'uso delle nuove funzionalità BDN inerenti alle movimentazioni di materiale apistico sia da parte di servizi veterinari e sia di apicoltori che, superati gli iniziali comprensibili disagi legati al cambiamento della normativa, utilizzano già da tempo il documento di accompagnamento per le movimentazioni tra i loro diversi apiari. Inoltre si ricorda che i controlli su strada sono effettuati su copia (disponibile anche su supporto informatico, per esempio cellulare o tablet) del documento di accompagnamento informatizzati (cap. 5, punto 27, del manuale opera

Si è consapevoli della necessità degli apicoltori di approfondire le nuove norme in materia di sistema I&R. Per questo motivo questa Direzione Generale, oltre ad essersi resa disponibile per confronti e convegni su richiesta di alcune Associazioni e ad aver predisposto sulla piattaforma e-learning dell'IZS di Teramo (<https://formazione.izs.it>) il percorso formativo "*Il sistema I&R - identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti ed animali*" in modalità FAD asincrona, si dichiara disponibile a predisporre, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali e con le idonee modalità, ulteriori eventi formativi sull'argomento.

Si ringrazia per l'attenzione

D'ORDINE del DIRETTORE GENERALE
*dott. Pierdavide Lecchini



QUOTA SOCIALE ARA 2023

Si invitano i Soci a provvedere immediatamente al pagamento della quota sociale 2023 qualora non l'avessero ancora fatto.

Se l'ARA entro il mese di ottobre non riceverà la somma dovuta provvederà a sospendere i servizi ai Soci inadempienti.

Purtroppo il pagamento della quota sociale annuale è sempre più difficile da ottenere. Dopo un mese dall'Assemblea in media ha pagato il 5% dei soci. Dopo tre mesi il 15%. Così facendo siamo costretti a fare solleciti su solleciti con perdite di tempo e soprattutto con aggravio economico per la Cooperativa.

L'Assemblea dei Soci ARA ha deliberato la conferma degli importi della quota sociale per il 2023 rispetto al 2022.

Resta fissa a 26,00 euro la quota di adesione, che si paga una-tantum all'iscrizione alla cooperativa.

Di seguito si elencano i vari meccanismi per il calcolo dell'importo della quota sociale 2021 da versare da parte dei Soci in base al numero di alveari.

La formulazione per la determinazione della quota prevede 3 scaglioni in base al numero di alveari:

- per i Soci che hanno da 1 a 10 alveari la quota sociale è di 50,00 euro;
- per i Soci che hanno da 11 a 20 alveari la quota sociale è di 55,00 euro;
- per i Soci che hanno da 21 a 30 alveari la quota sociale è di 60,00 euro;
- per i Soci che hanno più di 31 alveari la quota sociale è fissata in 60,00 euro più 0,50 euro ad alveare a partire dal 31esimo, fino ad un massimo di 170,00 euro per coloro che hanno 250 ed oltre alveari.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

un Socio con 47 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per i 17 alveari eccedenti i primi 30, pari a 8,50 euro, per un totale di 68,50 euro;

un Socio con 102 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per gli 72 alveari eccedenti, pari a 36,00 euro, per un totale di 96,00 euro.

I Soci potranno provvedere al pagamento della quota direttamente presso la sede dell'ARA, oppure mediante bonifico bancario utilizzando il conto corrente bancario dell'ARA (codice IBAN IT13W0854213103000000100574 presso BCC Ravennate forlivese ed Imolese) con l'avvertenza di segnalare nella causale la dicitura "quota sociale ARA 2023" ed il relativo numero di alveari).

CHIUSURA UFFICIO E MAGAZZINO dell'ARA

Giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2023 rimarrà chiusa la sede dell'ARA.



Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 2115/21

LEGA
APICOLTURA DAL 1937

Al servizio degli apicoltori

LEGA srl
Costruzioni Apistiche
Via Maestri del Lavoro, 23
48018 Faenza ITALY
Tel: +39 0546 26834
info@legaitaly.com
www.legaitaly.com



AGRICOLTURA VIVA

SOLUZIONI PER LO SVILUPPO RURALE

Dalle migliori tradizioni costruiamo il futuro del nostro territorio. **Insieme.**

RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE
GRUPPO BCC ICCREA

www.labcc.it



Messaggio promozionale con finalità pubblicitarie. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi in vigore all'apertura del rapporto, a disposizione della clientela presso le filiali de La BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e consultabili sul sito internet www.labcc.it. La concessione dei finanziamenti rimane condizionata alla preventiva valutazione della Banca.